

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 17

Ciascun distretto dispone di un ufficio, alle dipendenze del responsabile del distretto, per gli adempimenti amministrativi connessi alla attività degli operatori socio - sanitari e per garantire al cittadino il maggior decentramento delle procedure di certificazione, registrazione e di altri adempimenti; infine, quale supporto per le esigenze del sistema informativo.